

**prof. avv. Alberto Stagno d'Alcontres**  
Ordinario di diritto commerciale  
**avv. Valentina Piazza**  
V.le F.sco Scaduto, 14 – 90144 Palermo  
Tel. 091.7308646 – Fax 091.305976  
*info@stagnodalcontres.com – stagno@stagnodalcontres.com*  
*alberto.stagno@stagnodalcontres.com*

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL  
LAZIO – ROMA  
RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI CON ISTANZA DI  
AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI  
Sezione III-quater – R.G. n. 4277\_2023**

nell'interesse di **Servizi Medicali s.r.l.**, con sede in Palermo, Piazza delle Cliniche, n. 10. P.IVA 05475040829, in persona dell'Amministratore Unico e l.le rapp. p.t., dott. Gianmarco Randazzo, nato a Palermo, il 12.09.1992, C.F. RND GMR 92E 12G 273C, rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dal prof. avv. Alberto Stagno d'Alcontres (STGLRT50S19Z121C-pec: alberto.stagno@cgn.legalmail.it- fax 091305976) e dall'avv. Valentina Piazza (PZZVNT78H43G273H- pec valentina.piazza@cgn.legalmail.it- fax 091305976) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di entrambi, in Palermo, Viale Francesco Scaduto, n. 14, come da procura in atti, i quali dichiarano di volere ricevere le comunicazioni ai seguenti indirizzi mail::  
alberto.stagno@cgn.legalmail.it;

**CONTRO**

**(i) la Regione Siciliana (C.F. 80012000826)**, in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Palermo (90129), Palazzo D' Orleans – Piazza Indipendenza, 21; **(ii) Regione Siciliana, Assessorato alla salute (C.F. 80012000826)**, in persona dell'Assessore e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Palermo (90100), Piazza Ottavio Ziino; **(iii) il Ministero della Salute (C.F. 80242250589)**, in persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Viale Giorgio Ribotta, 5; **(iv) il Ministero dell'Economia e delle Finanze (C.F.**

80415740580), in persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via XX Settembre n. 97;

### **E NEI CONFRONTI**

- **Johnson & Johnson Medical s.p.a.**, con sede legale in Pomezia (RM), Via del Mare, n. 56, in persona del l.le rapp.te p.t., (P.IVA 08082461008- pec [johnsonejohnsonmedical@postecert.it](mailto:johnsonejohnsonmedical@postecert.it)); **Medtronic s.p.a.**, con sede in Milano, Via Varesina, n. 162, in persona del rapp.te l.le p.t., (P.IVA 09238800156- pec: [medtronicitalia.finance@legalmail.it](mailto:medtronicitalia.finance@legalmail.it)); **Ortho Clinical Diagnostic Italy s.r.l.**, con sede legale in Milano, Via dell'Innovazione 3, in persona del l.le rapp.te p.t., (P.IVA 08592930963- pec: [ortho-clinical-diagnostics@legalmail.it](mailto:ortho-clinical-diagnostics@legalmail.it)); **Siemens Healthcare s.r.l.**, con sede in Milano, Via Werner Von Siemens, 1, (P.IVA 12268050155- pec: [siemenshealthcaresrl@pec.siemens.it](mailto:siemenshealthcaresrl@pec.siemens.it)); **Smith & Nephew s.r.l.**, con sede in Sesto San Giovanni (MI), Via T. Edison, n. 110, in persona del l.le rapp.te p.t., (P.IVA 00953780962; C.F. 09331210154- pec [smith.finance@pec.it](mailto:smith.finance@pec.it) ).

### **E, PREVIA AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI**

#### **PROCLAMI,**

- di tutte le altre imprese così come indentificate negli Allegati A-B-C-D recanti *“l'elenco delle aziende fornitrici ed i relativi importi di ripiano rispettivamente per gli anni 2015-2016-2017 e 2018 da queste dovuti calcolati sulla base dell'incidenza percentuale di cui all'art. 2, comma 2, del DM 6 Ottobre 2022”*.

#### **PER L'ANNULLAMENTO, SOTTO ALTRI PROFILI, DEI**

#### **PROVVEDIMENTI GIA' IMPUGNATI CON IL RICORSO**

#### **INTRODUTTIVO N. 4277/2023, PENDENTE DINANZI IL TAR LAZIO-**

#### **ROMA , OSSIA**

- del **Decreto dell'Assessorato della Salute- Dipartimento Pianificazione Strategica, n. 1247/2022, del 13.12.2022**, (di seguito, anche, “Decreto Assessoriale”), pubblicato in pari data, avente ad oggetto *“Individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”*

(**doc. 1**), mediante la quale è stata posta a carico della Società Ricorrente la quota di ripiano per le annualità 2015-2016-2017-2018, e dei relativi allegati e segnatamente: (i) dell'Allegato "A" al Decreto dell'Assessorato della Salute- Dipartimento Pianificazione Strategica, n. 1247/2022, del 13.12.2022, recante l'elenco delle aziende fornitrici ed i relativi importi di ripiano da queste dovute, per l'anno 2015 (**doc. 2**); dell'Allegato "B" al Decreto dell'Assessorato della Salute- Dipartimento Pianificazione Strategica, n. 1247/2022, del 13.12.2022, recante l'elenco delle aziende fornitrici ed i relativi importi di ripiano da queste dovute, per l'anno 2016 (**doc. 3**); dell'Allegato "C" al Decreto dell'Assessorato della Salute- Dipartimento Pianificazione Strategica, n. 1247/2022, del 13.12.2022, recante l'elenco delle aziende fornitrici ed i relativi importi di ripiano da queste dovute, per l'anno 2017 (**doc. 4**); dell'Allegato "D" al Decreto dell'Assessorato della Salute- Dipartimento Pianificazione Strategica, n. 1247/2022, del 13.12.2022, recante l'elenco delle aziende fornitrici ed i relativi importi di ripiano da queste dovute, per l'anno 2018 (**doc. 5**);

- del **Decreto adottato in data 6.7.2022 dal Ministro della Salute**, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, avente ad oggetto "*Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018*" e relativi allegati A, B, C e D, pubblicato in G.U. n. 216 del 15.9.2022;
- del **Decreto del 6 ottobre 2022, pubblicato in data 26 ottobre 2022** in Gazzetta Ufficiale, di adozione delle Linee Guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015-2016, 2017 e 2018;

nonché

per l'**annullamento** di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quello impugnato, ancorché non conosciuto, ivi inclusi, per quel che rileva ai fini del presente ricorso:

- la **circolare del Ministero della Salute 29.7.2019, prot. n. 22413**, che ha previsto una ricognizione, da parte degli enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018;
- l'**Accordo raggiunto in Conferenza Permanente tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano n. 181/CSR del 7.11.2019** e relativi allegati, che, in attuazione dell'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, ha fissato per gli anni 2015-2018, tra l'altro, il tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici al 4,4% unitamente a ogni altro atto e provvedimento in esso richiamato, ivi inclusi la nota del 22.10.2019, con la quale il Coordinamento della Commissione salute delle Regioni ha trasmesso il proprio parere in merito allo stesso Accordo, la comunicazione del 29.10.2019, con la quale lo stesso Coordinamento della Commissione salute delle Regioni ha dato il suo assenso tecnico, nonché l'avviso favorevole espresso dal Governo, dalle Regioni e dalle Province autonome sullo schema di accordo;
- il **decreto del Ministro della Salute 15.6.2012**, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica ‘Conto economico’ (CE) e ‘Stato patrimoniale’ (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”.

## FATTO

### A. Il quadro normativo di riferimento.

L'art. 9 *ter*, comma 9, d.l. n. 78/2015, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nel richiamare il tetto di spesa nazionale fissato al 4,4% del Fondo sanitario nazionale, in un'ottica di razionalizzazione della spesa pubblica, ha imposto alle aziende fornitrici di dispositivi medici di concorrere al ripianamento dell'eventuale sfondamento del tetto di spesa regionale per gli acquisti di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018.

L'art. 1, comma 557 della l. n. 145 del 2018 (“Legge di Bilancio 2019”), ha sostituito interamente il comma 8 dell'art. 9-*ter*, d.l. n. 78/2015 e ha previsto

l'obbligo per le imprese di indicare nella fatturazione elettronica, in modo separato, il costo del bene e il costo del servizio.

In particolare, l'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 prevede, in particolare:

- al comma 9: *“L'eventuale superamento del tetto di spesa regionale di cui al comma 8, come certificato dal decreto ministeriale ivi previsto, è posto a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva pari al 40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento nell'anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017. Ciascuna azienda fornitrice concorre alle predette quote di ripiano in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale. Le modalità procedurali del ripiano sono definite, su proposta del Ministero della salute, con apposito accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”.*

Il Ministero della Salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in data 06/10/2022, pubblicato sulla G.U del 26 ottobre 2022, ha adottato le *“linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”*.

In base alle disposizioni di cui al suddetto Decreto le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale devono validare i dati mediane deliberazione delle rispettive Direzioni Generali.

La somma dovuta in caso di superamento del tetto di spesa regionale dovrà essere calcolata con riferimento ai dati di costo rilevati a consuntivo per ciascuno dei predetti anni e risultanti dal modello CE consolidato regionale nella voce “BA0210 - Dispositivi medici” del modello di rilevazione del conto economico.

Con decreto della Regione Siciliana, Assessorato della Salute n. 1247/2022 del 13.12.2022, pubblicato in pari data, la Regione Siciliana ha dato comunicazione

alla Società Ricorrente dell'importo dovuto, ricordando la scadenza del termine di pagamento del 12 gennaio 2023; termine ad oggi prorogato al 30 giugno 2023.

Alla Società Ricorrente, con il Decreto Assessoriale 1247/2022, è stato imputato:

- (i) con riferimento all'anno 2015, una quota di ripiano di 23.861,27 a fronte di un fatturato (erroneamente) indicato in Euro 3.547.427,03; (cfr., Allegato "A" al Decreto Assessoriale, **doc. 2**);
- (ii) con riferimento all'anno 2016, una quota di ripiano di 23.005,46, a fronte di un fatturato (erroneamente) indicato in Euro 2.798.532,90; (cfr., Allegato "B" al Decreto Assessoriale, **doc. 3**);
- (iii) con riferimento all'anno 2017, una quota di ripiano di Euro 32.564,17, a fronte di fatturato (erroneamente) indicato in Euro 1.667.801,09. (cfr., Allegato "C" al Decreto Assessoriale, **doc. 4**);
- (iv) con riferimento all'anno 2018, una quota di ripiano di Euro 66.112,17, a fronte di un fatturato (erroneamente) indicato in Euro 1.470.899,93. (cfr., Allegato "D" al Decreto Assessoriale, **doc. 5**);

La Società, stante l'assoluta carenza di dati messi a disposizione dalla Regione Siciliana, ha presentato, in data 31 gennaio 2023, istanza di accesso agli atti (**doc. 6**) per il tramite della quale sono state richieste: *"1. Deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie regionali di certificazione del fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017, 2018; 2. Riepilogo dei fatturati per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 con Importo payback dovuto per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018; 3. Riepilogo dei fatturati per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 con dettaglio del fatturato per azienda sanitaria regionale"*.

L'istanza è stata riscontrata dalla Regione Siciliana con nota del 10.02.2023 (**doc. 23**) con la quale l'amministrazione ha rilevato che *"gli elementi propedeutici al fine dell'istruttoria della quota di payback dei dispositivi medici sono stati elaborati dalle singole Aziende ed Enti del SRR. [...] Pertanto la richiesta in oggetto potrà essere avanzata direttamente alle Aziende ed Enti del SRR della Sicilia attraverso la trasmissione delle deliberazioni adottate dai rispettivi Direttori Generali"*.

La Società Ricorrente, successivamente alla nota di riscontro della Regione siciliana, ha acquisito la Deliberazione adottata dal Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera – Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello, del 14 Febbraio 2023 n. 300 (**doc. 24**), pubblicata all'Albo *on line* dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia" a decorrere dal 19 Febbraio 2023, e per i 15 giorni successivi (dunque, sino al 6 Maggio 2023), avente ad oggetto: "*Rettifica della deliberazione n. 2020 del 13.12.2022, recante "Dispositivi Medici di cui agli anni 2015-2016-2017-2018 correlati ai costi iscritti nei rispettivi Modelli CE alla voce "BA0210-Dispositivi medici"- Certificazione spesa ai sensi del DM 6 Ottobre 2022"*".

Come emerge dalla Delibera 300/2023, l'Azienda Villa Sofia-Cervello ha rilevato che:

- *"a seguito della riestrazione dal sistema contabile aziendale dei dati analitici, distinti per ogni singolo fornitore e per ogni singola fattura, inerenti il fatturato per Dispositivi medici di cui agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 iscritto nei rispettivi Modelli CE Consuntivi, a causa della considerevole mole di dato da gestire, sono emerse alcune duplicazioni di valori ed errate imputazioni, che hanno comportato la riquantificazione del fatturato attribuito al singolo fornitore;*
- *il suddetto fatturato, insieme a quello di riferito a ciascuna azienda fornitrice di dispositivi medici, iscritto negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 nei rispettivi modelli CE Consuntivi alla voce "BA0210- Dispositivi medici" è stato validato nella Deliberazione n. 300 del 14 Febbraio 2023;*

L'acquisizione di detta documentazione legittima l'articolazione, a carico degli atti gravati con il ricorso introduttivo di ulteriori motivi di doglianza.

Si tratta in particolare di errori di calcolo relativi alla corretta quantificazione del fatturato riferito **a tutte le aziende fornitrici** dell'Azienda Ospedaliera Villa Sofia Cervello, per **tutti gli esercizi presi in considerazione dal Decreto Assessoriale**: esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018.

Errori riconosciuti dalla stessa Aziende Ospedaliera Villa Sofia-Cervello che ha ravvisato l'opportunità di annullare in autotutela la delibera del 13 Dicembre

2022, n. 2020 (**doc. 25**), certificando il fatturato di ogni singolo fornitore (e, per quanto interessa in questa sede di Servizi Medicali s.r.l.) con la delibera del Commissario Straordinario di rettifica n. 300/2023.

E' importante precisare sin da subito la delibera 300 del 14.02.2023 adottata dall'Azienda Ospedaliera Villa Sofia Cervello, **ha rettificato "la Deliberazione n. 2020 del 13 dicembre 2022, annullando e sostituendo integralmente l'Allegato "A" della stessa con l'Allegato "A" parte integrante del presente provvedimento annullandola e sostituendola" (doc. 25)** con cui l'Azienda aveva certificato il fatturato per i Dispositivi medici con riferimento agli 2015-2016-2017-2018; Deliberazione 2020/22 che, dunque, costituisce atto presupposto del Decreto Assessoriale 1247/2022, gravato con il ricorso principale.

Nondimeno, ai fini che interessano, l'esistenza del vizio e l'errata quantificazione del fatturato dovuto, come emerge della stessa delibera 300/2023 "*a duplicazioni di valori ed errate imputazioni*", può dirsi certo:

- (i) riguarda tutte le annualità (2015-2016-2017-2018) prese in considerazione dal Decreto Assessoriale 1247/2022 impugnato con il ricorso principale;
- (ii) con specifico riferimento alla Ricorrente, per le ragioni esposte in seguito, riguarda l'annualità 2015.

E' importante, inoltre, rilevare che successivamente notifica della deliberazione 300/2023 da parte dell'Azienda Ospedaliera Villa Sofia – Cervello, avente ad oggetto la "*rettifica della deliberazione 2020 del 13.12.2022*" nessun provvedimento è stato adottato dalla Regione siciliana diretto a recepire la modifica dei dati trasmessi dalla Azienda Ospedaliera Villa Sofia- Cervello e, conseguentemente, non è possibile quantificare l'esatto impatto sulla determinazione di ripiano calcolato dall'amministrazione regionale con il Decreto Assessoriale gravato.

Ciò posto, gli atti impugnati sono illegittimi e vanno pertanto annullati anche per il seguente motivo di

DIRITTO



*(Si farà riferimento alle stesse definizioni utilizzate nel ricorso introduttivo e se ne seguirà lo stesso ordine di numerazione e di esposizione dei motivi)*

**2. Violazione dell'art. 1, comma 557, l- 30 dicembre 2018, n. 145. Eccesso di potere per erronea e/o mancata valutazione dei presupposti in fatto ed in diritto, nonché in relazione ai principi generali di buona amministrazione.**

A. L'odierna Ricorrente, pur con tutti i limiti derivanti dalla mancata disponibilità della documentazione in base alla quale sono stati effettuati i conteggi operati dall'amministrazione regionale ai fini della determinazione della spesa e delle relative quote di ripiano, ha già denunciato con il ricorso introduttivo, cui si rinvia, l'erroneità dell'importo di fatturato imputato alla Società Ricorrente negli esercizi 2015-2016-2017-2018 negli Allegati al Decreto Assessoriale impugnato.

L'erroneità dei conteggi trasmessi alla Regione Siciliana è oggi ammessa, per **tutte le annualità (2015-2016-2017-2020)**, dalla stessa Azienda Ospedaliera Villa Sofia - Cervello che, con la Delibera del Commissario Straordinario n. 300 del 2023, ha riconosciuto di *“dovere provvedere a rettificare il fatturato attribuito al singolo fornitore, per Dispositivi medici di cui agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 correlato ai costi iscritti nei rispettivi Modelli CE Consuntivi alla voce “BA0210-Dispositivi medici” di cui all’Allegato “A” della Deliberazione n. 2020 del 13 dicembre 2022, annullandolo e sostituendolo integralmente con l’Allegato “A” parte integrante del presente provvedimento”*.

Con specifico riferimento alla Società Ricorrente, l'Azienda Ospedaliera Villa Sofia-Cervello ha rappresentato che, con riferimento all'**esercizio 2015**, a fronte di un fatturato indicato nell'Allegato A della Delibera 2020/2022, di Euro 198.122,42, il fatturato rettificato indicato nella Delibera 300/2023 è di Euro 200.440,42;

L'illegittima considerazione da parte dell'amministrazione regionale del fatturato erroneamente certificato dall'Azienda Ospedaliera Villa Sofia-Cervello con la delibera del Commissario Straordinario 2020/22, incide, in generale, sull'intero importo complessivo da ripianare, sulla determinazione del riparto di

tutti i fornitori indicati nell'Allegato "A" della Delibera 2020/22 e, infine, in particolare, anche sulla determinazione del riparto dell'odierna ricorrente.

Valga quanto segue.

L'art. 1, comma 557 della l. 145/2018 (che ha modificato il comma 8 dell'art. 9-ter del d.l. 78/2015), ha previsto che *“il superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale di cui al comma 1, lettera b), per l'acquisto di dispositivi medici, rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo dell'IVA è dichiarato con decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni anno.*

Il comma 9 dell'art. 9-ter del d.l. 78/2015, anch'esso modificato dall'art. 1, comma 557, l. 145/2018, prevede che *“L'eventuale superamento del tetto di spesa regionale di cui al comma 8, come certificato dal decreto ministeriale ivi previsto, è posto a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva pari al 40 per cento nell'anno solare 2015, al 45 per cento nell'anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017. Ciascuna azienda fornitrice concorre alle predette quote di ripiano in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio Sanitario”.*

Il disposto di cui all'art. 1, comma 557, l. 145/2018 prescrive che una volta ottenuta la spesa complessiva, laddove ecceda il tetto di spesa prefissato, la relativa eccedenza vada ripartita tra le regioni e le aziende fornitrici di dispositivi medici in base all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale.

Ora, dal momento che la Regione siciliana nel Decreto Assessoriale oggetto del gravame principale ha tenuto conto di un fatturato erroneamente calcolato per tutte le aziende fornitrici dall'Azienda Ospedaliera Cervello – Villa Sofia, se ne evince che siffatte erronee determinazioni hanno inciso non solo sul computo del fatturato della Società Ricorrente, ma sul computo del fatturato di tutte le altre aziende indicate nell'Allegato A della Delibera 300/2023.

Ciò in quanto le elaborazioni dei dati afferenti ogni singola posizione, stante l'interdipendenza tra i dati, va ad incidere su tutte le imprese che hanno generato la spesa sanitaria.

Sempre con riferimento all'incidenza derivata sul Decreto Assessoriale dall'erronea quantificazione del fatturato attribuiti ai singoli fornitori dell'Azienda Ospedaliera Villa Sofia – Cervello si rileva che l'ammontare complessivo certificato dalla suddetta Azienda Ospedaliera ammonta ad **Euro 118.185.036,68**.

Per quanto sopra esposto, a causa dell'erroneità dei dati certificati dall'Azienda Ospedaliera Villa Sofia-Cervello utilizzati dalla Regione Siciliana ai fini della determinazione della quota di ripiano, di cui alla Delibera della Regione Siciliana n. 1247/2022, gli importi di ripiano posti a carico della Ricorrente risultano errati.

La Delibera della Regione siciliana- Assessorato alla Sanità, impugnata con il ricorso principale è, dunque, illegittima.

\*\*\*\*\*

### **Istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami**

Per consentire l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le imprese di cui agli Allegati A-B-C-D del Decreto Assessoriale della Regione Sicilia- Assessorato alla Salute, n- 1247/2022, si formula istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex artt. 41 comma 4 e 49, comma 3, c.p.c., mediante pubblicazione dell'avviso relativo al presente ricorso sul sito web istituzionale della Regione Siciliana- Assessorato della Salute, individuando le relative modalità.

Come chiarito da codesto Ecc.mo TAR, infatti, il combinato disposto degli artt. 52, comma 2 c.p.a. e 151 cpc, consente di disapplicare l'art. 150, comma 3 cpc, nella parte in cui prescrive l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, perché l'evoluzione normativa e tecnologica *“permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio, quanto a tale modalità di*

*notificazione, di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea”, e che la pubblicazione dei bandi sui siti web istituzionali - prevista dall’art. 19 del decreto legislativo n. 33/2013 al fine di consentire la massima diffusione delle informazioni relative alle procedure concorsuali - può ritenersi espressione di un principio applicabile a tutte le informazioni relative all’iter procedimentale, ivi comprese quelle relative alle impugnative proposte avverso gli atti della procedura.*

\*\*\*\*\*

Tutto quanto sopra premesso e considerato, la Società Ricorrente, rappresentata, difesa e domiciliata come in epigrafe, con ogni più ampia riserva di formulare ulteriori motivi aggiunti, deduzioni, richieste e produzioni ai sensi di legge chiede

### **CODESTO ECC.MO TAR LAZIO**

#### **VOGLIA**

- accogliere l’istanza di autorizzazione alla notifica dei presenti motivi aggiunti per pubblici proclami;
- accogliere il ricorso principale e i presenti motivi aggiunti, annullando per l’effetto gli atti impugnati;
- previa sospensione del giudizio *a quo* e rimessione alla Corte costituzionale della sollevata questione di illegittimità costituzionale, rilevante al fine del decidere e non manifestamente infondata, delle disposizioni di cui all’art. 18 del decreto legge n. 115/2022 per violazione degli artt. 3, 32, 41, 42, 53, 97 e 117 comma 1, Cost., e, quest’ultimo, per violazione dell’art. 1, del Primo Protocollo addizionale alla CEDU e dell’art. 41 della Carta di Nizza per i motivi sopra esposti, nonché delle disposizioni di cui all’art. 18 del decreto legge n. 115/2022, per violazione/contrasto degli artt. 3, 24, 70 103, comma 1, 104, 113 e 117, comma 1, Cost., e, quest’ultimo, per violazione dell’art. 16 e 52 della “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea”;

- previa disapplicazione della normativa nazionale ovvero, in via subordinata, previa sospensione del giudizio e rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 267 del TFUE, affinché la stessa si pronunci sul quesito esposto al motivo n. 4 e 5 del ricorso.

Con ogni conseguente pronuncia in ordine alle spese del giudizio.

Si dichiara che il valore del contributo unificato non è dovuto trattandosi di motivi aggiunti proposti nei confronti dei medesimi provvedimenti già impugnati con il ricorso principale.

Palermo, 3 Maggio 2023

prof. avv. Alberto Stagno d'Alcontres

avv. Valentina Piazza

ALBERTO  
STAGNO  
D'ALCONTRES

Firmato digitalmente da  
ALBERTO STAGNO  
D'ALCONTRES  
Data: 2023.05.04 10:57:01  
+02'00'